

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE - SEZ.

LAVORO

Avviso ai sensi dell'ordinanza 12.04.2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Termini

Imerese- sez. Lavoro, Dott. G. Marcatajo, nel procedimento RG n. 3023/2022

La presente notificazione viene effettuata su richiesta di parte ricorrente in esecuzione della suddetta ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera e).

a) **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale di Termini Imerese- sez. Lavoro, Dott. G. Marcatajo, nel procedimento RG n. 3023/2022 data prossima udienza **07.02.2024**,

b) **Nome di parte ricorrente:** Sig.ra ANNA MARIA GUZZO

c) **indicazione amministrazioni intime:** Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore

d) Sunto dei motivi di ricorso:

Il ricorso ha in oggetto la violazione del principio del merito del punteggio da parte dell'art. 6 ed all. 1 del CCNI del 08.04.2016, in quanto la ricorrente, partecipando alla fase C della mobilità è stata scavalcata da altri docenti con punteggi più bassi rispetto a quello dalla stessa vantato, solo perchè assunti dalle GM 2012, in virtù di un presunto diritto all'accontentamento dei posti. Inoltre in ricorso si è provato, mediante l'allegazione di bollettini ufficiali, come il Ministero resistente in sede di "proposte" di definizione dei tentativi di conciliazione ha violato il principio meritocratico del punteggio e la stessa successiva suddivisione per fasi, non solo per aver "avvantaggiato" i docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ma anche per avere concesso sedi in Ambiti Siciliani richiesti dalla ricorrente a docenti appartenenti alla stessa fase C) della mobilità ovvero alla stessa fase in cui ha partecipato l'odierna ricorrente. Risulta dunque pacificamente dimostrato come, all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva, negli Ambiti Siciliani indicati dalla sig.ra Guzzo in domanda di mobilità 2016/2017, vi fossero posti assegnati in "fase c" a docenti con punteggi inferiori a quello vantato dalla ricorrente (cfr bollettini conciliazione allegati al ricorso). In ricorso si è inoltre eccepita la violazione dell'470 D.LGS 297/1994, nelle procedure di mobilità 2020/2021 e 2021/2022, in quanto non tutti i posti dell'organico di diritto vacanti e disponibili erano stati destinati alle stesse procedure ma, del tutto illegittimamente, alcuni di essi sono stati riservati alle nuove assunzioni.

e) Indicazione dei contro interessati:

- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 per Palermo e Provincia;
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini di conciliazione per l'anno scolastico 2016/2017.

- tutti i docenti inseriti nei bollettini immissioni in ruolo primaria da GM 2016 posto comune e lingua inglese negli AA.SS. 2020/21 e 21/22.

Palermo 05.09.2023

F.to digitalmente

Avv. Christian Conti